



DM 127/2024: Evoluzione della Normativa End of Waste per i Rifiuti Inerti

Confronto con il DM 152/2022

Ing. Raffaella Evangelista

Terni 3 aprile 2025

Contesto normativo e criticità del DM 152/2022



Il Decreto 28 giugno 2024, n. 127 ha abrogato il DM 152/2022, che Il Decreto 28 giugno 2024, n. 127 ha abrogato il DM 152/2022, che interveniva sullo stesso ambito normativo: la cessazione della qualifica di rifiuto per gli inerti da costruzione e demolizione e per rifiuti minerali.

Il DM 152/2022 è stato il frutto di un lungo processo istruttorio finalizzato a favorire il recupero di una rilevante filiera di rifiuti, promuovendo l'economia circolare e la riduzione del consumo di risorse naturali.

Tuttavia, numerosi operatori hanno segnalato criticità applicative che rischiavano di bloccare un comparto strategico per la gestione dei rifiuti speciali.

Il MASE, attraverso l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 7, ha preso atto di tali problematiche e ha avviato un processo di revisione, conclusosi con l'adozione del nuovo regolamento, il Decreto 127/2024.

DM 127/2024

Il nuovo Regolamento è stato adottato in soli 18 mesi grazie all'impegno del MASE e alla collaborazione con gli attori del settore.



Supera le criticità del DM 152/2022, senza impatti negativi su salute umana o ambiente.

Rende più efficiente e praticabile la gestione dei rifiuti inerti da C&D

La nuova disciplina è articolata in:

- ✓ **9 articoli**
- ✓ **3 Allegati**






Articolo 1 - Ambito di Applicazione

Il nuovo regolamento conferma la sua finalità principale: stabilire criteri chiari e specifici per cui i rifiuti inerti, provenienti da attività di costruzione e demolizione, o di origine minerale, cessano di essere considerati rifiuti una volta sottoposti a idonee operazioni di recupero, ai sensi di quanto disposto dall'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.

Il comma 2 definisce i limiti di applicazione del regolamento, specificando che le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto, quando riguardano – in tutto o in parte – **rifiuti diversi da quelli elencati al comma 1**, oppure gli stessi rifiuti ma **destinati a utilizzi differenti** da quelli previsti all'articolo 4, sono soggette al rilascio o rinnovo di autorizzazioni "caso per caso", secondo quanto stabilito dall'articolo 184-ter, comma 3, del D.lgs. 152/2006.

Il comma 2 ribadisce chiaramente il principio per cui eventuali eccezioni “caso per caso” devono rimanere circoscritte a ipotesi residuali, e non possono essere estese a situazioni ordinarie. In altre parole, le eccezioni non possono essere utilizzate per eludere l'applicazione del regolamento nei casi previsti come standard.



Il regolamento non prevede in alcun modo, né in alcuna circostanza, che i rifiuti in esso ricompresi possano essere sottratti alla disciplina dello stesso.

In questa direzione si muove anche l'articolo 8 del DM 127/2024, che impone a tutti gli operatori che gestiscono rifiuti inclusi nella Tabella 1 dell'Allegato 1, destinati agli utilizzi dell'Allegato 2, di presentare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, un'istanza di adeguamento all'autorità competente.



Quando è ammessa l'autorizzazione "caso per caso"

Alla luce di quanto stabilito dal decreto, l'autorizzazione "caso per caso" non rappresenta una scorciatoia generalizzata, ma una possibilità applicabile solo in precise circostanze: quando si trattano rifiuti non inclusi nell'Allegato 1, oppure quando, pur essendo inclusi, sono destinati a usi diversi da quelli contemplati nell'Allegato 2.

Solo in queste ipotesi, l'operatore può legittimamente non presentare l'istanza di adeguamento entro i 180 giorni, ma attendere le normali scadenze previste dal proprio titolo autorizzativo. **Tuttavia, se anche solo una parte dei rifiuti trattati rientra nella Tabella 1 e viene destinata agli scopi indicati nell'Allegato 2, allora l'obbligo di adeguamento resta valido.**

Ne consegue che, a seguito della presentazione dell'istanza, le autorità competenti procedono per la parte dei rifiuti trattati dall'operatore elencati nella tabella 1 dell'Allegato 1 destinati agli scopi specifici di cui all'Allegato 2, con il rilascio di un'autorizzazione che prevederà la cessazione della qualifica di rifiuto nel rispetto dei criteri di cui al dm 127/2024, mentre per i restanti rifiuti non ricompresi, o ricompresi ma destinati a scopi specifici diversi da quelli dell'allegato 2, previo parere obbligatorio e vincolante delle ARPA/ISPRA, l'autorizzazione prevederà la cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto delle condizioni e sulla base dei criteri di cui all'articolo 184-ter, comma 3.


Articolo 2: Definizioni

Il nuovo regolamento, all'articolo 2, **riprende in larga parte le definizioni già contenute nel DM 152/2022**, facendo riferimento sistematico all'articolo 183 del D.lgs. 152/2006, che regola le definizioni generali in materia di rifiuti.

In linea con la normativa tecnica europea (Norme UNI sugli aggregati), introduce alcune **definizioni specifiche**:

- **Aggregato riciclato**
- **Aggregato artificiale**

Entrambe sono **ricondotte alla categoria generale di "aggregato recuperato"**, per garantire coerenza con le prassi tecniche consolidate nel settore e semplificare l'applicazione operativa da parte degli impianti.



L'articolo 3 definisce i **criteri da rispettare affinché i rifiuti inerti cessino di essere considerati rifiuti** e diventino **aggregati recuperati**, come previsto dall'art. 184-ter, comma 2, del d.lgs. 152/2006.



Questi criteri sono dettagliati nell'**Allegato 1**, che contiene:

- (a) L'elenco dei rifiuti ammissibili
- (b) Le verifiche sui rifiuti in ingresso
- (c) Le modalità di lavorazione
- (d) I requisiti di qualità e le norme tecniche per la certificazione CE

L'articolo 4 stabilisce che **l'aggregato recuperato può essere impiegato esclusivamente per gli scopi specifici** elencati nell'**Allegato 2** del regolamento.

Rispetto alla normativa precedente, l'allegato:

- **Introduce nuovi ambiti di utilizzo** dell'aggregato recuperato,
- **Precisa meglio** quelli già previsti nel DM 152/2022, offrendo maggiore chiarezza operativa agli operatori del settore.

L'articolo 5 richiama in modo esplicito – seppur in parte ridondante – le **responsabilità già previste dalla normativa generale sui rifiuti**, chiarendo alcuni dubbi emersi in fase di consultazione.



In generale, stabilisce che:

- Il **produttore dell'aggregato recuperato**, al termine del processo, deve redigere una **dichiarazione di conformità** (secondo il modello dell'Allegato 3), attestando il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.
- Tale dichiarazione va trasmessa, anche in forma cumulativa, **entro sei mesi** dalla produzione del lotto, all'**Autorità competente** e all'**Agenzia di protezione ambientale** territorialmente competente.
- Il produttore deve conservarne copia per **cinque anni**, in formato anche digitale, presso l'impianto o la sede legale, rendendola disponibile alle autorità.
- **La modifica significativa** rispetto al DM 152/2022 riguarda la **riduzione del tempo di conservazione dei campioni** di aggregato da **cinque a un anno**. Sono esonerate da quest'obbligo le imprese registrate EMAS o certificate UNI EN ISO 14001.




Articolo 6: Sistema di gestione


L'articolo 6 prevede che il **produttore di aggregato recuperato** debba dotarsi di un **sistema di gestione** idoneo a garantire il rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento.

Questo sistema deve comprendere:

- il **controllo della qualità** del materiale prodotto
- un **meccanismo di automonitoraggio**.

La modifica introdotta consente di adempiere all'obbligo anche tramite procedure di accreditamento, eliminando la necessità di disporre di un sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001, precedentemente richiesto dal DM 152/2022.





L'articolo 7 – relativo al monitoraggio -stabilisce che il MASE dovrà effettuare una **valutazione sull'efficacia del regolamento** entro **24 mesi** dalla sua entrata in vigore – un termine più ampio rispetto ai sei mesi previsti nel precedente DM. Per farlo, il Ministero si avvarrà dei **dati di monitoraggio** raccolti tramite il **sistema ReCER**.

L'obiettivo è verificare l'attuazione concreta delle disposizioni e valutare se sia necessario procedere a una revisione dei criteri stabiliti per la cessazione della qualifica di rifiuto.

L'articolo 8 regola la fase transitoria del nuovo regolamento, imponendo ai produttori di aggregato recuperato di aggiornare entro 180 giorni le autorizzazioni o comunicazioni esistenti presso l'autorità competente.

Nelle **more dell'aggiornamento** le attività possono **continuare a operare in base ai titoli già posseduti e gli aggregati recuperati già prodotti** prima dell'effettivo aggiornamento o rinnovo possono essere **gestiti secondo le autorizzazioni originarie**.

Per le procedure semplificate continuano a valere le norme del DM 5.02.1998 relative ai limiti quantitativi, ai valori limite per le emissioni e alle norme tecniche.

L'Allegato 1, lettera a), definisce i **rifiuti inerti ammissibili** per la produzione di aggregato recuperato. Si tratta di:


- **Rifiuti inerti da attività di costruzione e demolizione** (Tabella 1, punto 1);
- **Rifiuti inerti di origine minerale** (Tabella 1, punto 2).

Rispetto a quanto previsto dal DM 152/2022, il nuovo decreto introduce alcune modifiche significative.

Il **DM 152/2022** **escludeva espressamente** dalla produzione di aggregato recuperato **i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.**

Con il nuovo testo è stato **inserito il codice EER 20 03 01** (rifiuti urbani non differenziati), **limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione.**

Resta confermata l'esclusione dei rifiuti interrati, come previsto nel DM 152/2022.



È stata introdotta per maggior chiarezza l'esclusione dei rifiuti con codice EER 17 05 04 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.


Come chiarito dal MASE in risposta a interPELLI sull'applicazione del DM 152/2022, sebbene questo codice sia incluso nell'elenco dei rifiuti ammissibili, **sono escluse dal campo di applicazione del decreto le terre e rocce che provengono da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.**

Questa esclusione è motivata dal fatto che tali rifiuti non originano da attività di costruzione o demolizione propriamente dette, ma sono **strettamente connessi a interventi di bonifica ambientale**, quindi fuori dal perimetro del decreto.



Le richieste di modifica della Tabella 1 e la posizione del legislatore

Durante la consultazione pubblica sul regolamento, diversi stakeholder hanno proposto **l'inserimento di ulteriori codici EER** nella Tabella 1 dell'Allegato 1, ai fini della produzione di aggregato recuperato.



Tuttavia, il legislatore ha deciso di **non accogliere molte di queste proposte**, sottolineando come la selezione dei codici ammessi fosse già stata oggetto di **valutazioni approfondite fin dalla fase di stesura del DM 152/2022**.

Nel corso delle istruttorie tecniche, gli Istituti hanno evidenziato che **l'omogeneità dei flussi in ingresso** è fondamentale per costruire un quadro tecnico coerente con i principi dell'EoW. Infatti, una **composizione merceologica** dei rifiuti caratterizzata da ampia variabilità e imprevedibilità potrebbe condurre a un rischio più elevato di contaminazione da sostanze pericolose.

Per rispettare i criteri EoW, in particolare quello dell'art. 184-ter, comma 1, lett. d) – che impone l'assenza di impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana – **i rifiuti con codici generici e a composizione eterogenea** (es. **191212**) richiederebbero **controlli più frequenti** e su **un numero maggiore di sostanze**, proprio a causa della difficoltà di prevedere con precisione i contaminanti potenzialmente presenti.

Per i rifiuti non ricompresi nel DM 127/2024?

Qualora non ricadendo nell'ambito di applicazione del regolamento 127/2024, si intenda procedere con la cosiddetta **autorizzazione caso per caso** occorre far riferimento a quanto indicato nelle **Linee Guida SNPA 41/2022**. Queste ultime, indicano dettagliatamente **quanto deve essere riportato nelle autorizzazioni caso per caso**: l'individuazione dei rifiuti ammissibili all'operazione di recupero, i processi e le tecniche di trattamento consentiti, i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero, i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto e, infine, un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Inoltre, i provvedimenti autorizzativi devono individuare le operazioni di recupero/riciclaggio compatibili con le caratteristiche dei rifiuti in entrata che garantiscano i requisiti di qualità dei materiali in uscita, nonché la conformità alle norme tecniche di riferimento e gli standard tecnico prestazionali dei materiali. Devono, inoltre, dettagliare gli usi ammessi per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, indicando le eventuali tipologie di processi produttivi in cui l'end of waste viene utilizzato, nonché i parametri da analizzare per la verifica delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuti e la relativa frequenza di analisi.

Allegato 1 Lettera b) Verifiche sui rifiuti in ingresso

La **lettera b)** dell'Allegato 1 disciplina le attività di verifica da effettuare sui rifiuti in ingresso negli impianti. Rispetto al testo vigente, le modifiche introdotte sono in gran parte **formali**, con una **sola eccezione sostanziale**.

È stata modificata la previsione riguardante la **formazione del personale degli impianti**. In particolare, l'obbligo di "formazione e aggiornamento almeno biennale" è stato sostituito da un più flessibile riferimento a una "**formazione e aggiornamento periodico**".



Allegato 1 Lettera c) Lavorazione minima e deposito presso il produttore

La **lettera c)**, che regola le condizioni minime del processo di lavorazione e il deposito presso il produttore, è stata modificata tenendo conto di osservazioni emerse durante la consultazione pubblica. Le principali novità rispetto al testo previgente sono:


Eliminato il vincolo di interconnessione tecnologica tra le fasi di lavorazione, ritenuto eccessivamente rigido e non rappresentativo della prassi industriale (es. frantoio non connesso al vaglio).

Le operazioni di **“vagliatura”** e **“selezione granulometrica”** sono ora indicate congiuntamente, per riflettere l'equivalenza che spesso ricorre tra le due.

È stato sostituito il termine **“macinazione”** con **“frantumazione”**, considerato tecnicamente più corretto nel contesto del trattamento degli inerti.

È stato **esplicitato** – in coerenza con l'art. 184-ter, comma 2 – che il recupero può anche consistere nel **verificare la conformità dei rifiuti** ai criteri stabiliti dal regolamento.

Infine, è stato **reformulato il passaggio relativo al deposito e alla movimentazione dei rifiuti presso l'impianto**, per renderlo più chiaro sotto il profilo operativo.



Allegato 1 lettera d) requisiti di qualità dell'aggregato recuperato.

Le attività di controllo cui devono essere sottoposti gli aggregati in uscita dalle operazioni di recupero sono suddivise in due ambiti distinti:




- la **lettera d1)** riguarda i **controlli analitici sui lotti di aggregato recuperato** così come prodotti ("tal quali");
- la **lettera d2)** si riferisce invece al **test di cessione**

Una **criticità** rilevante sollevata dagli stakeholder ha riguardato i **controlli sul materiale tal quale** (lettera d1), considerati nella precedente versione del regolamento eccessivamente restrittivi e tali da ostacolare l'applicazione concreta della disciplina, rendendo necessaria una revisione dei limiti indicati nella Tabella 2.



L'istruttoria svolta in sede di **consultazione pubblica** ha evidenziato la possibilità di **differenziare i limiti di concentrazione** dei parametri da analizzare in base all'**impiego finale dell'aggregato recuperato**.



Questa scelta si pone in continuità con i **principi dell'economia circolare**, mirando a massimizzare il recupero di materia **senza compromettere** la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Di conseguenza, una delle principali **novità introdotte** dal nuovo regolamento è proprio l'articolazione dei limiti riportati nella **Tabella 2 dell'Allegato 1** in base agli utilizzi previsti dall'Allegato 2.

In particolare, sono previsti limiti più restrittivi per gli aggregati destinati ad attività di recupero ambientale, riempimenti e colmate. Per altri impieghi, come la realizzazione di rilevati, sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, strati di fondazione, miscele bituminose e legate con leganti idraulici o la produzione di calcestruzzi, sono invece consentiti limiti meno severi.

Allegato 2 - L'aggregato recuperato è utilizzato per:

- a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;**
- b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;**
- c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;**
- d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;**
- e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;**
- f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);**
- g) confezionamento di calcestruzzi;**
- h) produzione di clinker per cemento;**
- i) produzione di cemento.**



Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite di utilizzo		
		Utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2	Utilizzi di cui alle lettere da b) a g) dell'Allegato 2	Utilizzi di cui alle lettere h) e i) dell'Allegato 2
Dibenzo(a,e)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Dibenzo(a,f)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Dibenzo(a,i)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Dibenzo(a,h)pirene.	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Dibenzo(a,h) antracene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Indenopirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	5	
Pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	5	50	
Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) (3)	mg/kg espressi come sostanza secca	10	100	
Fenolo	mg/kg espressi come sostanza secca	1	60	
PCB	mg/kg espressi come sostanza secca	0.06	5	
C>12	mg/kg espressi come sostanza secca	50	750	
Cr VI	mg/kg espressi come sostanza secca	2	15	
Materiali galleggianti (4)	mg/kg	<5	<5	
Frazioni estranee (4)	% in peso	<1%	<1%	

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite di utilizzo		
		Utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2	Utilizzi di cui alle lettere da b) a g) dell'Allegato 2	Utilizzi di cui alle lettere h) e i) dell'Allegato 2
Amianto	mg/kg espressi come sostanza secca	100 (1)	100 (1)	100 (1)
(IDROCARBURI AROMATICI)				
Benzene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	2	
Etilbenzene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50	
Stirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50	
Toluene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50	
Xilene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50	
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) (2)	mg/kg espressi come sostanza secca	1	100	
(IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI)				
Benzo(a)antracene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	10	
Benzo(a)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Benzo(b)fluorantene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	10	
Benzo(k,)fluorantene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	10	
Benzo(g, h, i)perilene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Crisene	mg/kg espressi come sostanza secca	5	50	


È opportuno evidenziare che, nel corso della fase di consultazione, **nonostante fossero già stati introdotti limiti differenziati in base agli utilizzi dell'aggregato recuperato**, sono pervenute **ulteriori richieste di modifica** alla Tabella 2 dell'Allegato 1.

In particolare, alcune osservazioni hanno riguardato l'impiego dell'aggregato recuperato come **materiale di riempimento**, per il quale è stata proposta l'introduzione di **limiti ulteriormente diversificati** in funzione della **destinazione d'uso delle aree** in cui il materiale sarebbe stato collocato.

Tale proposta, tuttavia, **non è stata accolta**, in quanto **non è possibile garantire ex ante la destinazione d'uso finale del sito** in cui il materiale verrà effettivamente utilizzato.

In questo contesto, l'applicazione dei **limiti più restrittivi previsti per l'utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2** rappresenta una **precauzione necessaria** a tutela della **salute umana** e della **protezione dell'ambiente**.

Il regolamento dispone infine che ai lotti di aggregato recuperato destinati alla produzione di clinker per cemento e produzione di cemento si applichi esclusivamente il valore limite di **concentrazione per l'amianto** (100 mg/kg, espressi come sostanza secca).



La **lettera d2)** dell'Allegato 1 disciplina lo **svolgimento del test di cessione** sull'aggregato recuperato, stabilendo che **ogni lotto prodotto** debba essere sottoposto a tale prova al fine di verificare il **rispetto dei limiti di concentrazione** dei parametri riportati nella **Tabella 3**.



Per quanto riguarda i **parametri e i valori di riferimento applicabili al test di cessione** sugli aggregati recuperati, **non sono state introdotte modifiche** rispetto a quanto già previsto nel regolamento previgente.

Inoltre, si precisa che i **lotti di aggregato recuperato destinati alla produzione di clinker o di cemento** sono **esclusi dall'obbligo di test di cessione**, poiché la loro destinazione finale **non comporta rischi di rilascio di sostanze** attraverso fenomeni di **dilavamento o processi analoghi**, rendendo superfluo tale controllo ai fini della tutela ambientale e sanitaria.

Tuttavia, è opportuno segnalare un aggiornamento relativo al **riferimento normativo tecnico**: il richiamo alla **norma UNI EN 12620 con classe di resistenza $R_{ck}/f_{eq} \geq 15$ MPa** è stato sostituito con quello alle **NTC 2018**, prevedendo una **classe di resistenza $\geq C_{12}/15$** . Tale modifica si è resa necessaria poiché il riferimento originario era ormai **superato** e non più coerente con le attuali prescrizioni tecniche in materia di materiali per l'edilizia.

Allegato 2

L'Allegato 2 del nuovo regolamento amplia gli usi ammissibili dell'aggregato recuperato, includendo espressamente la produzione di clinker per cemento e di cemento (lettere h e i). Inoltre, l'utilizzo già previsto nel DM 152/2022 relativo al **confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici** è stato **suddiviso in due categorie distinte**, al fine di meglio rappresentare la realtà operativa: da un lato, il **"confezionamento di miscele legate con leganti idraulici"** (come misti cementati, miscele betonabili), dall'altro, il **"confezionamento di calcestruzzi"**.

Sempre sulla base delle proposte pervenute, è stata inoltre **integrata la Tabella 5**, contenente l'elenco delle **norme tecniche di riferimento** per i diversi usi dell'aggregato recuperato. Poiché tali norme possono essere soggette ad aggiornamenti, revisioni o abrogazioni, il regolamento ha chiarito che sarà necessario **applicare le versioni più recenti**, ovvero le norme che **sostituiscono** quelle precedentemente indicate.

Per quanto riguarda, infine, l'utilizzo di cui alla **lettera h)** (produzione di clinker per cemento), in assenza di specifiche norme tecniche standardizzate al momento della pubblicazione del regolamento, è stata prevista la **Tabella 6**, che contiene i **parametri prestazionali** dell'aggregato recuperato destinato a tale utilizzo.



L'Allegato 3, infine, reca il modello per la predisposizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 5, attestante il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 3, comma 1. La struttura del modello è la medesima di quella predisposta dal testo normativo attualmente in vigore. Le innovazioni introdotte sono limitate a quelle necessarie a renderlo coerente con i nuovi utilizzi dell'aggregato recuperato.

Grazie

